

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1110

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GORI, BOGI, BORDON, GALDELLI, INDELLI, PAGGINI, POZZA TASCA,
S BARBATI, SOLDANI, TORTOLI, UGOLINI**

Norme sul sistema di certificazione

Presentata il 3 agosto 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'XI legislatura il Parlamento ha iniziato l'esame di un testo comprendente norme in materia di certificazione qualitativa dei prodotti industriali. Pur trattandosi di argomento di grande rilievo, l'iter del testo unificato elaborato dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, sulla base delle proposte dei deputati Patria ed altri e Sanese ed altri, non è stato né breve né semplice: nonostante il largo assenso sulle questioni fondamentali della materia registratosi tra i vari Gruppi che, infatti, consentì l'assegnazione in sede legislativa, il testo è stato approvato tre volte dalla Commissione attività produttive della Camera e due volte dalla Commissione industria del Senato, ogni volta apportando modifiche all'articolato tra-

smesso dall'altro ramo del Parlamento. Lo scioglimento anticipato delle Camere ha definitivamente compromesso la possibilità di giungere ad un'approvazione definitiva.

In realtà la *navette* fra le due sedi si è creata più su questioni di tipo procedurale e per l'assenza di una propria proposta da parte del Governo che per contrasti di principio. Viceversa è stata ampiamente riconosciuta l'esigenza di dettare una disciplina generale in materia di certificazione che completasse la normativa finora prevista solo per alcuni tipi di prodotti e colmasse una lacuna italiana che penalizza la produzione nazionale di alcuni settori rispetto alla concorrenza straniera, anche tenendo conto della necessità di adeguarsi al diritto comunitario.

E intatta quindi la validità della proposta e quanto mai opportuno che il Parlamento riprenda l'esame della materia e lo conduca rapidamente a buon fine. La proposta di legge che viene presentata riproduce infatti integralmente il testo unificato approvato dalla Commissione attività produttive della Camera il 1° dicembre 1993: l'ultima versione approvata che avrebbe probabilmente ottenuto la sanzione finale anche dal Senato solo che questo ne avesse avuto il tempo.

Si tralascia quindi un'esposizione dei contenuti dell'articolato che — lo si ribadisce come doveroso riconoscimento — è frutto dell'intenso lavoro svolto dai membri delle due Commissioni parlamentari. Basterà

qui sottolineare che l'istituzione di un sistema omogeneo di certificazione di qualità risponde all'esigenza di assicurare ai prodotti non già sottoposti a uno specifico sistema a *standard* qualitativi di livello elevato: l'estensione generalizzata di questo sistema, pur basandosi sempre sull'adesione volontaria delle imprese produttrici, favorirà l'adozione di *standard* di livello più elevato con ricadute estremamente positive per quanto riguarda la tutela dei consumatori e l'immagine delle merci italiane ai fini della loro competitività internazionale.

Queste sono le ragioni che hanno spinto a ripresentare questo testo e che inducono a sollecitarne l'approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Finalità).

1. In attuazione della politica comunitaria in materia di normalizzazione, la presente legge detta norme sul sistema di certificazione, disciplinando la struttura e il funzionamento degli organismi di accreditamento dei laboratori di analisi, di quelli di prova e degli organismi di certificazione, nonché le attività di certificazione dei prodotti, dei processi, dei servizi e dei sistemi di qualità aziendale, ivi compreso il personale addetto alla valutazione.

2. Scopo della presente legge è la promozione del ricorso volontario alla certificazione da parte delle imprese, agevolando in tal modo la libera circolazione delle merci nell'ambito del mercato unico europeo e assicurando al tempo stesso la tutela dei consumatori. La presente legge intende altresì favorire la cooperazione a livello europeo tra organismi di certificazione e laboratori di prova al fine della instaurazione di sistemi comuni di certificazione e di riconoscimento dei risultati di analisi e prova.

3. Il ricorso al sistema di certificazione previsto dalla presente legge è volontario, fatte salve le disposizioni di legge che ne stabiliscano l'obbligatorietà. Chiunque intende certificare prodotti, processi, servizi e sistemi di qualità aziendale deve attenersi alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni comunitarie in materia.

4. Le pubbliche amministrazioni preposte all'attuazione delle singole direttive comunitarie in materia di armonizzazione delle norme o regole tecniche notificano alla Commissione della Comunità europea e agli altri Stati membri, in conformità alle singole direttive comunitarie e alle procedure previste negli atti normativi di recepimento, gli organismi di certificazione e i laboratori di prova accreditati ai sensi della presente legge.

5. Sono fatte salve le disposizioni di legge che stabiliscono discipline speciali, anche in attuazione di direttive comunitarie, per singoli prodotti o categorie di prodotti.

ART. 2.

(Sistema di certificazione).

1. Il sistema di certificazione è costituito da:

a) gli organismi di accreditamento degli organismi di certificazione e dei laboratori di prova, di seguito denominati « organismi di accreditamento »;

b) gli organismi di certificazione;

c) i laboratori di prova, di seguito denominati « laboratori »;

d) gli organi di vigilanza e controllo.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge funzioni di indirizzo e di vigilanza sul sistema di certificazione.

3. Ai fini della presente legge:

a) per accreditamento di un laboratorio si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un laboratorio ad effettuare specifiche prove o determinati tipi di prove;

b) per laboratorio di prova si intende il laboratorio che segue le prove;

c) per prova si intende l'operazione tecnica consistente nella determinazione di una o più caratteristiche di un determinato prodotto, processo o servizio secondo le procedure specificate;

d) per certificazione si intende l'atto mediante il quale un organismo di certificazione accreditato dichiara che un determinato prodotto, processo, servizio o sistema di qualità aziendale è conforme alle norme o regole tecniche ad esso applicabili;

e) per organismo di certificazione si intende l'organismo che effettua la certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale;

f) per accreditamento di un organismo di certificazione si intende il riconoscimento formale, da parte di un organismo di accreditamento autorizzato, dell'idoneità di un organismo di certificazione a rilasciare certificazioni;

g) per qualità si intende l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto, di un processo o di un servizio che gli conferisce la capacità di soddisfare determinate esigenze espresse o implicite;

h) per sistema di qualità aziendale si intendono la struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure, i procedimenti e le risorse messi in atto per il controllo aziendale della qualità.

ART. 3.

(Autorizzazione all'esercizio dell'attività di accreditamento).

1. L'esercizio dell'attività di accreditamento è soggetto ad autorizzazione, rilasciata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti che possiedano i requisiti richiesti dalle norme tecniche europee in materia e garantiscano la competenza, l'autonomia, l'indipendenza dei propri organi tecnici, nonché la massima trasparenza e obiettività nell'esercizio dell'attività di accreditamento.

3. L'autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti pubblici o privati che:

a) siano istituzionalmente preposti al controllo di prodotti o imprese;

b) emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle;

c) aderiscano ad enti che emanino norme o regole tecniche o siano delegati ad emanarle.

4. L'autorizzazione ha durata quinquennale, è rinnovabile ed è rilasciata, a richiesta degli interessati, anche per specifici settori di attività.

5. L'autorizzazione può essere negata per carenza dei requisiti di cui al presente articolo, ovvero sospesa o revocata ai sensi dell'articolo 7, comma 3, lettera a), con provvedimento motivato.

6. Con il decreto di cui all'articolo 6 sono disciplinate le procedure e i termini per il rilascio, il rinnovo, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

ART. 4.

(Modalità di esercizio dell'attività di accreditamento).

1. Gli organismi di accreditamento esercitano la propria attività nel rispetto dei principi di imparzialità e pluralismo.

2. Gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6:

a) gli atti di rilascio, di diniego, di sospensione o di revoca dell'accREDITAMENTO dei laboratori e degli organismi di certificazione;

b) le tariffe praticate ai laboratori e agli organismi di certificazione accreditati;

c) i propri bilanci annuali;

d) ogni ulteriore dato e informazione richiesto dal Ministero stesso.

ART. 5.

(Accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione).

1. Ai fini dell'accREDITAMENTO i laboratori e gli organismi di certificazione devono:

a) avere i requisiti di valutazione stabiliti da disposizioni comunitarie e dalle norme o regole tecniche armonizzate a livello europeo o, in mancanza, dalle norme o regole tecniche nazionali;

b) essere forniti di strutture tecniche e di personale adeguati allo svolgimento dell'attività per la quale si richiede l'accreditamento;

c) essere dotati di strutture e di procedure che garantiscano l'imparzialità delle operazioni, l'indipendenza del personale preposto alle stesse e l'autonomia dai soggetti richiedenti certificazioni o prove;

d) garantire imparzialità di trattamento ai soggetti richiedenti certificazioni o prove; a tal fine l'accesso ai propri servizi può essere condizionato solo dalla esistenza dei requisiti tecnici e organizzativi nonché dal pagamento della tariffa stabilita.

2. L'accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione è subordinato, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, al rilascio di una dichiarazione, redatta secondo uno schema tipo approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto di cui all'articolo 6, con la quale il richiedente s'impegna a:

a) rispettare le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di analisi e prove e di certificazioni;

b) sottostare ai controlli, alle ispezioni ed alle verifiche periodicamente disposti dall'organismo di accreditamento;

c) stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile connessa all'esercizio dell'attività di prova o di certificazione;

d) comunicare all'organismo di accreditamento, su richiesta di quest'ultimo, gli esiti delle prove, gli atti relativi al rifiuto di certificazione e ogni ulteriore notizia, nei casi in cui sorgano contestazioni tra l'organismo accreditato e chi richiede la certificazione o la prova;

e) corrispondere all'organismo di accreditamento la tariffa annuale stabilita;

f) osservare, nei rapporti con chi richiede le certificazioni o le prove, le disposizioni e gli indirizzi fissati dall'organismo di accreditamento.

3. I laboratori e gli organismi di certificazione sottoposti alla vigilanza di una pubblica amministrazione o di un ente pubblico devono essere autorizzati a richiedere l'accREDITAMENTO dall'amministrazione o dall'ente vigilante.

4. Gli organismi di certificazione accreditati possono avvalersi di laboratori esterni purché questi soddisfino i requisiti di cui al comma 1.

5. Gli organismi di certificazione accreditati comunicano ai soggetti richiedenti la certificazione le procedure, i procedimenti tecnici e i metodi di analisi e di valutazione utilizzati.

6. Le notizie e i dati assunti dagli organismi di certificazione e dai laboratori nell'esercizio della loro attività sono coperti dal segreto professionale.

7. Gli organismi di accREDITAMENTO esercitano attività di controllo e vigilanza sull'attività dei laboratori e degli organismi di certificazione, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 6 e in conformità con la normativa comunitaria, e qualora accertino gravi inadempienze agli obblighi assunti ai sensi del comma 2 ovvero vengano meno i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, sospendono o revocano l'accREDITAMENTO, dandone immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a).

ART. 6.

(Decreto ministeriale).

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto:

a) disciplina le procedure e i termini di cui all'articolo 3, comma 6;

b) stabilisce le modalità per le comunicazioni di cui all'articolo 4, comma 2;

c) approva lo schema tipo di cui all'articolo 5, comma 2;

d) detta le modalità per l'esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 5, comma 7;

e) stabilisce le modalità di riconoscimento dei titoli di accreditamento dei laboratori e degli organismi di certificazione rilasciati dagli organismi degli Stati membri dell'Unione europea.

ART. 7.

(Vigilanza e controlli).

1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla tenuta dell'elenco degli organismi di accreditamento e di quello degli organismi di certificazione e dei laboratori accreditati, con l'indicazione delle tariffe praticate, nonché, per gli organismi di certificazione e i laboratori accreditati, dei rispettivi settori di attività.

2. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono pubblicati annualmente nella *Gazzetta Ufficiale*. A tal fine gli organismi di accreditamento comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di accreditamento, la denominazione, la natura giuridica, la sede legale ed il settore di attività di ciascun soggetto accreditato, nonché le tariffe praticate. Gli elenchi di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti nonché le tariffe praticate sono divulgati a cura delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a:

a) vigilare sull'attività degli organismi di accreditamento e sospendere o revocare con proprio decreto l'autorizzazione qualora accerti gravi inadempienze ovvero vengano meno i requisiti previsti dalla presente legge;

b) chiedere agli organismi di accreditamento — ove lo ritenga opportuno — il riesame degli atti di diniego dell'accreditamento e l'effettuazione di controlli straordinari presso i soggetti accreditati;

c) annullare le certificazioni che risultino indebitamente rilasciate;

d) disporre la rinnovazione di prove compiute da laboratori e di accertamenti compiuti da organismi di certificazione ai quali sia stato revocato l'accreditamento.

4. Qualora lo svolgimento della funzione di vigilanza e controllo interessi più amministrazioni dello Stato o enti pubblici, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede d'intesa con le amministrazioni o gli enti interessati, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Il procedimento di controllo è avviato anche ad istanza motivata delle associazioni di categoria o ambientaliste o di consumatori o utenti maggiormente rappresentative.

6. Le informazioni comunque acquisite nel corso dell'attività di vigilanza e controllo sono coperte dal segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

7. Per garantire l'assolvimento dei compiti di vigilanza e di controllo previsti dalla presente legge, nonché di quelli derivanti dall'attuazione di direttive o regolamenti comunitari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, emanato su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge 23 agosto 1988, n. 400, l'Ispettorato tecnico presso la Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituito come servizio nell'ambito della medesima Direzione generale. Con il medesimo decreto è determinata, nei limiti della dotazione organica complessiva, la pianta organica del servizio, utilizzando personale dei ruoli del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla direzione di

detto servizio è preposto un dirigente specializzato nella materia di cui alla presente legge.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il servizio di cui al comma 7 predispone e integra un programma annuale di controlli per i diversi settori di attività, da effettuarsi anche presso i magazzini di prodotti industriali e i rivenditori al dettaglio.

9. I costi del controllo dei materiali e dei prodotti, in caso di riscontrate difformità non marginali rispetto a quanto previsto dalle norme o regole tecniche utilizzate per la costruzione, sono a carico del costruttore ovvero dell'importatore se importati.

ART. 8.

(Responsabilità e sanzioni).

1. Gli organismi di certificazione rispondono in solido dei danni arrecati a terzi da prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale certificati in assenza dei relativi presupposti.

2. Il rilascio o la utilizzazione indebiti delle certificazioni di cui alla presente legge sono puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari a un quinto del valore indebitamente certificato e comunque non inferiore a venti milioni di lire e non superiore a trecento milioni di lire.

3. All'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, e nell'ambito dei poteri di controllo loro demandati dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

ART. 9.

(Disposizioni finali e transitorie).

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, autorizza gli organismi di

accreditamento attualmente operanti a proseguire la loro attività. Tali autorizzazioni hanno validità di un anno ed entro tale termine devono essere uniformate alle procedure previste dalla presente legge.

2. Gli organismi di certificazione ed i laboratori già accreditati dagli organismi di cui al comma 1 devono ottenere l'accreditamento ai sensi della presente legge entro il termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore. Fino a tale termine sono valide le prove effettuate dai laboratori e le certificazioni rilasciate dagli organismi di certificazione.

3. Fino al termine di cui al comma 2, gli organismi di accreditamento rilasciano una autorizzazione provvisoria all'esercizio delle attività di cui alla presente legge agli organismi di certificazione e ai laboratori che abbiano richiesto l'accreditamento.